



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Decreto N. 125 del 10/09/2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Decreto a contrarre e aggiudicazione definitiva mediante affidamento diretto del servizio di autonoleggio con conducente ad uso del presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - **CIG Z9A29AC418**

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio del Segretario Generale del TAR Piemonte, n. 5 del 24/07/2019, avente ad oggetto “Delega temporanea di alcune funzione del Segretario Generale, in concomitanza del periodo di congedo ordinario”;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTE le note, a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR.;

- Prot. 2255 del 11/02/2019 “Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi.”
- Prot. 0218 del 15/02/2019 “Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi CPGA 08 febbraio 2019.”;
- Prot. 0876 del 26/07/2019 “Revisione spesa 2019”;

PRESO ATTO dell'insediamento del nuovo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Dott. Vincenzo Salamone;

CONSIDERATO che, nelle more di acquisire, mediante Convenzione CONSIP, un contratto di noleggio di un'autovettura senza conducente, giusta nota autorizzativa del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. del 12/06/2019, prot. n. 8832, si rende necessario garantire al Presidente il servizio di un mezzo di trasporto per espletare le attività istituzionali esterne, già assunte in precedenza;

DATO ATTO che gli impegni assunti nella intera giornata dell'11 settembre p.v., sono numerosi e consequenziali per cui, si rende necessario procedere ad utilizzare il servizio di autonoleggio con conducente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della l. 7.8.2012, n. 135, dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione

degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. verificato che esistono convenzioni a riguardo;

VERIFICATO sul sito internet “Acquisti in rete PA”, gestito dalla CONSIP S.p.A., l’assenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame, ex art.26 L. n.488/1999;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e i. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma 2: *‘Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.’*

RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma 2: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATE, altresì le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al decreto legislativo n. 56/2017;

VISTO l’art. 103, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii che espressamente recita: “E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”

VISTA la comunicazione del Segretariato della Giustizia Amministrativa N.000075 del 09.01.2015, con cui è stato comunicato che il taglio della spesa pubblica introdotto con il D.L. 66/2014, ha subito un ulteriore riduzione del 20% per l’utilizzo delle autovetture di servizio e pertanto l’assegnazione dei fondi subirà una riduzione;

EVIDENZIATO che in applicazione del DPCM 22.09.2014, ed in particolare l’art.2 individua il numero delle autovetture di servizio presso le Amministrazioni Centrali dello Stato che nel caso di specie è pari a N¹ avendo l’Ente un numero di dipendenti pari a 17;

PRECISATO inoltre che, ai sensi dell’art.3, comma 1, l’utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio e non comprendono affatto lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d’ufficio e vige il divieto dell’uso per finalità diverse da quelle previste dal comma 1 dell’art.3;

VISTA la direttiva del Segretario generale della Giustizia Amministrativa n. 3/2017 ad oggetto:

“DIRETTIVA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36 D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART.25 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56). che al punto 4.3 lett. b) afferma: *‘Il ricorso al libero mercato è sempre possibile per importi fino a 1.000,00 euro. È altresì ammesso qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.’*

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato e stante l'urgenza di provvedere, si è proceduto ad una indagine di mercato ai fini della quantificazione della spesa occorrente;

PRESO ATTO che, a seguito di tale indagine, si è ritenuto opportuno inviare richiesta di preventivo, a mezzo PEC, alla Ditta TorinoTransfer.it di Panarello Simone, con sede in Beinasco, Strada Rotta Palmero, n. 7 – Partita IVA 09657690013 (protocollo 955 del 06/09/2019);

VISTO il preventivo pervenuto dalla sopra indicata Società e assunto al protocollo interno con il n. 963 del 10/09/2019, che presenta un'offerta pari a € 270,00, IVA esclusa;

PRESO ATTO dell'entità della fornitura, appunto stimata in importo inferiore ad € 1.000,00 (inferiore ai limiti di spesa previsti dal Regolamento vigente per l'acquisizione di beni e servizi) e ritenuto opportuno avvalersi delle procedure semplificate dell'acquisizione dei servizi e forniture di cui al sopra richiamato articolo 36 D.lgs. 50/2017;

VISTA la documentazione di rito trasmessa e assunta al protocollo al n. 972 in data 10 settembre 2019, dalla Ditta TorinoTransfer.it di Panarello Simone, con sede in Beinasco, Strada Rotta Palmero, n. 7 – (Partita IVA 09657690013), da cui si evince che la sopra indicata ditta può contrattare con la P.A. e dato atto che la stessa ha accettato, mediante sottoscrizione espressa, il foglio patti e condizioni, il patto di integrità, il Codice di Comportamento nonché ha presentato la dichiarazione inerente i flussi finanziari;

DATO ATTO che all'art. 6 punto 2 del foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che **“Non è ammesso il subappalto”**, ai sensi della normativa vigente;

RITENUTO, come precisato all'art. 8 del Foglio Patti e Condizioni, di voler applicare, a fronte di espressa dichiarazione dell'aggiudicatario da fornirsi con la documentazione di gara, l'art. 103 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 che al comma 11 recita: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”*;

PRESO ATTO della dichiarazione effettuata, da parte della Ditta, che espressamente ha richiesto l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva a fronte di un'ulteriore sconto dell'1% sul totale della fornitura, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;

RITENUTO opportuno per questa Amministrazione avvalersi di tale facoltà e pertanto, accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia;

STABILITO il costo della fornitura, come sopra specificato, in € 270,00 (270,00 – 2,70=267,30) IVA al 10% esclusa;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z9A29AC418**;

ACQUISITO il DURC;

PRECISATO che le spese per l'aggiudicazione del servizio saranno imputate al capitolo n. 2292 “Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto” “piano di gestione 17”;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

D E C R E T A

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla fornitura del servizio di autonoleggio con conducente al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali al Presidente di questo Tribunale;

DI DETERMINARSI a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura in argomento per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al libero

mercato, giusta previsione della direttiva del SGGA n. 3/2017;

DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, del ricevimento degli atti, con nota prot. n al n. 972 in data 10 settembre 2019, debitamente sottoscritti e di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quindi, di esonerare l'aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva a seguito del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

DI PROCEDERE all'affidamento diretto alla ditta TorinoTransfer.it di Panarello Simone, con sede in Beinasco, Strada Rotta Palmero, n. 7 – Partita IVA 09657690013), al prezzo di € 267,30 oltre IVA e per un complessivo importo pari a € 294,03, iva compresa;

DI DARE ATTO che la ditta ha sottoscritto per accettazione il foglio patti e condizioni, in allegato, che regolamenta il rapporto contrattuale con il fornitore, unitamente al Patto di integrità, al Codice di comportamento, alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, ivi inclusa la dichiarazione inerente i flussi finanziari;

DI RISERVARSI di impegnare la relativa spesa ad espletamento della gara, con imputazione al capitolo n. 2292 "Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto", "piano di gestione 17", che presenta la necessaria disponibilità per l'anno 2019;

DI NOMINARE RUP per la presente procedura, ai sensi del D.lgs. N.50/2016 e succ. modificazioni ed integrazioni la dott.ssa Alparone Gaetana, appartenente alla Area III-F4 profilo professionale "Funzionario", la quale provvederà a tutti gli adempimenti consequenziali previsti dalle disposizioni di legge in materia, come indicato nella direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI COMUNICARE i contenuti del presente atto alla ditta interessata;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sez. "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 337/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. ed i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma

